



# COMUNE DI ESINO LARIO

Provincia di Lecco  
Piazza Ing. Pietro Pensa n. 4  
Tel. 0341/860111 – Fax. 0341/860374 – C.F./P.IVA 00432770139  
PEC: comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it

## INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Si informa che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il Comune di Esino Lario ha istituito l'imposta di soggiorno, con decorrenza dal 1° febbraio 2026, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 28.11.2025.

La misura dell'imposta è stata deliberata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 12.12.2025 ed è differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

Per ogni pernottamento nella presente struttura ricettiva, deve essere pagata l'imposta di soggiorno come da prospetto tariffario allegato. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura. Il pagamento deve essere effettuato direttamente al gestore della struttura ricettiva, che ne rilascia apposita quietanza e che provvede al riversamento al Comune di Esino Lario.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- a) i minori di 14 anni;
- b) i residenti nel comune di Esino Lario;
- c) il personale dipendente della struttura ricettiva;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- e) i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
- f) i soggetti a cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi della Legge 104/92 Art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore;
- g) le forze dell'ordine, i militari, i Vigili del Fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni anche laddove impossibilitati, per motivi di sicurezza, a compilare dichiarazioni attestanti eventuali incarichi speciali.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente articolo è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

In caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta di soggiorno, il Comune di Esino Lario procederà al recupero del tributo ed all'applicazione della prevista sanzione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.

L'imposta di soggiorno è dovuta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, eccetto l'anno 2026 che è dovuta dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2026.